



www.ForzeArmate.org – www.SideWeb.org - www.SideWeb.it

Portale privato di libera informazione indipendente-gratuita e servizi professionali dedicati per il personale dei Comparti Difesa e Sicurezza.

**Tutela Legale – Giustizia – Diritto militare – Consulenze telefoniche gratuite
Ricorsi individuali e collettivi - Raccolta normative e circolari - Banca dati riservata - Convenzioni
Informazione.**

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

SideWeb è una società di servizi nata dall'entusiasmo e dall'esperienza pluriennale di coloro che hanno operato per anni nelle organizzazioni di tutela individuale e collettiva, contribuendo con la propria professionalità ed il proprio impegno anche alla crescita di importanti portali web che si occupano del personale militare. Fornisce informazione, assistenza e consulenza legale (1) e, nel suo ambito rappresenta un indiscusso punto di riferimento per tutti i cittadini, militari inclusi.

Si garantisce agli abbonati, oltre a tutti gli altri servizi previsti, un qualificato centro di consulenza telefonica gratuita.

Abbonati ai servizi offerti da SideWeb, sostieni la tua professione... difendi i tuoi interessi.

Abbonandoti usufruirai così di tutti i servizi offerti, e grazie al tuo contributo darai il sostegno ad importanti iniziative, rese note sul portale web.

Il costo dell'abbonamento annuale come utente **servizi Time** è di 40 €, come **utente servizi Flash** è di 60 €. **Approfondisci qui.**

La quota dell'abbonamento annuale prescelto va versata:

- sul conto corrente postale nr. 7 0 4 3 9 0 8 8 - Intestato a: SIDEWEB S.R.L. - Via Callalta, 33 - 31100 Treviso.
Durata dell'abbonamento: 12 mesi dal momento del versamento della quota di abbonamento.
- oppure sul conto corrente bancario: BANCA: Karntner Sparkasse AG, Filiale di Udine, Via Aquileia nr. 5 - 33100 UDINE.
Conto corrente bancario nr.: 1 1 1 2 - Codice IBAN: IT87Z0332912300000000001112 - Coordinate Bancarie:
Cin: Z - Abi: 0 3 3 2 9 - Cab: 1 2 3 0 0 - Intestato a: SIDEWEB S.R.L. - Via Callalta, 33 - 31100 Treviso.
- oppure utilizzando anche la tua carta di credito del circuito VISA, MASTERCARD, CARTE RICARICABILI, MAESTRO e CARTASI.
In questo caso l'attivazione dell'abbonamento avviene in modo automatico e immediato.



(1) Essere utente/abbonato SideWeb non significa diventare socio di una associazione ma semplicemente aderire ai servizi offerti da una società commerciale.

SideWeb s.r.l.

Via Callalta, 33 - 31100 Treviso

P.IVA e C.F. 04040850267

R.E.A. (TV-317998)

Capitale sociale € 10.000

info@sideweb.it – Tel. 347 2369419 – Fax 045 7500915

Sideweb è presente su: www.forzearmate.org – www.sideweb.org - www.sideweb.it

Aggiornamenti giornalieri - Rev. 01.10.2009

**PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
forze armate - forze polizia – pubblico impiego**

**La documentazione viene pubblicata in forma gratuita
e di libero accesso per tutti gli utenti dei portali SideWeb**



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

II REPARTO

Viale dell'Esercito, 186 - 00143 ROMA

Prot. n. M_D GMIL II 6 1 0227643
All.: 1 //; ann.: //.

Roma, 29 aprile 2010
PDC: Primo maresciallo lgt. DELFINI
tel.: 51380 (06517051380)
e-mail: r2d6s1@persomil.difesa.it

OGGETTO: Quesito sull'applicazione degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

A STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
I Reparto affari giuridici ed economici del personale 00187 ROMA

e, per conoscenza:

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA I Reparto	00187	ROMA
STATO MAGGIORE DELLA MARINA 1° Reparto	00196	ROMA
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA 1° Reparto	00185	ROMA
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI SM - Ufficio legislazione	00197	ROMA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 1° Reparto	00187	ROMA

^^^


Rife. f.n. 472 Cod.id. 770 Ind.cl. 4.2.9/24 del 27 gennaio 2010 (non a tutti).

^^^

- In relazione al quesito di cui al foglio in riferimento, si condivide l'orientamento espresso da codesto Stato maggiore circa l'inopportunità, allo stato degli atti, di concedere al militare padre di prole entro il primo anno di età il beneficio delle due ore di riposo giornaliero, di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nel caso in cui la madre sia casalinga e non sia affetta da infermità grave.

2. Ciò in quanto:

- non esistono norme primarie o secondarie, né pronunce della Corte costituzionale che abbiano modificato il quadro normativo vigente;
 - come rilevato da codesto Stato maggiore, esiste contrasto giurisprudenziale tra la decisione della VI Sezione del Consiglio di Stato n. 9620 del 6 giugno 2008 e l'indirizzo fornito al Ministero dell'interno sulla medesima problematica dalla I Sezione del medesimo Alto consesso con il parere n. 2732 del 22 ottobre 2009, contrasto che non risulta a tutt'oggi superato da un parere a Sezioni unite del medesimo organismo;
 - ai sensi dell'articolo 1, comma 132 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i cui effetti sono stati prorogati per gli anni successivi al 2008 dall'articolo 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, le decisioni del Consiglio di Stato, pur costituendo precedenti di indirizzo per l'evoluzione delle materie cui si applicano, hanno efficacia circoscritta ai ricorsi cui si riferiscono e ai soggetti che li hanno proposti, non anche al restante personale delle pubbliche amministrazioni.
3. Si ritiene, pertanto, che non sussistano, al momento, i presupposti per modificare le disposizioni impartite sulla materia in argomento con le circolari n. DGPM/II/5/30001/L52 del 26 marzo 2001, n. DGPM/II/5/1/30001/L52 del 17 gennaio 2003 e n. M_D/GMIL_03-II/5/1/2004/31854 del 12 luglio 2004.
4. Per gli Enti in indirizzo per conoscenza (S.M.D. escluso), si allega copia del quesito sopra richiamato.



d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Dirigente Dott. Fulvio PELUSO)

www.forzearmate.org

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale

Ufficio Giuridico Legale

Via XX Settembre, 123 / A - 00187 Roma

Indirizzo telegrafico: STATESERCITO LEGALE ROMA

27 GEN. 2010

Prot. n. 672 Cod.id. 770 Ind.cl. 4.2.9/24
Allegati:

00187 Roma,
POC: Magg. BARTOLINI (3/8254)
smelegale@esercito.difesa.it

OGGETTO: Quesito sull'applicazione degli artt. 39 e 40 del D.Lgs. n. 151 del 2001.

A MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale per il Personale Militare ROMA

e, per conoscenza:

A STATO MAGGIORE DELLA DIFESA ROMA

A COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO ROMA

A COMANDO LOGISTICO SUD NAPOLI

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Rife. Circolare prot. n. DGPM/II/5/30001/L52 in data 26 marzo 2001 di PERSOMIL.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. E' pervenuto da un Vertice d'Area di F.A. un quesito, posto da un Ufficiale in servizio presso un Ente dipendente, relativo alla possibilità di poter beneficiare di due periodi di riposo giornaliero riconosciuti al padre lavoratore dagli articoli 39 e 49 del Decreto Legislativo 151 del 2001.
Al riguardo, nel prospettare la problematica, è stato precisato che:
 - la consorte dell'istante svolge l'attività di casalinga;
 - il beneficio in titolo non competerebbe al padre nel caso in cui la madre non svolga alcuna attività lavorativa. Tuttavia, una pronuncia della VI Sezione del Consiglio di Stato (n. 9620 in data 6 giugno 2008) ha ritenuto sovrapponibile l'attività della donna casalinga a quella della lavoratrice autonoma, riconoscendo in tal modo il diritto del padre lavoratore a fruire del beneficio in questione.
2. In merito, si osserva che la riflessione giurisprudenziale non ha assolutamente trovato definitivo componimento in materia, atteso che, a puro titolo esemplificativo, la I Sezione del Consiglio di Stato, in un recentissimo parere (n. 02732/2009 in data 22.10.2009), si è pronunciata in senso contrario, pervenendo a denegare il riconoscimento del beneficio in titolo.

In particolare, il prefato Consesso, interessato all'uopo con quesito del Ministero dell'Interno - Dipartimento di P.S., ha sottolineato che:

- *“la ratio del combinato disposto degli artt. 39 e 40 sia quella di garantire la presenza, alternativamente, di uno dei due genitori”*;
- l'equiparabilità della figura della casalinga a quella di tutte le lavoratrici non dipendenti non pare sufficiente ad incidere sul sancito **principio di alternatività** che è a fondamento delle disposizioni di cui si discute;
- pur nella consapevolezza del fatto che la presenza di entrambi i genitori, quanto più assidua, tanto più giovi alla formazione e allo sviluppo psico-fisico del minore *“e che le cure paterne sono essenziali quanto quelle della madre”*, alla luce del sistema vigente, il Legislatore ha inteso favorire le esigenze di tutela della prole garantendo l'assistenza **alternativamente** di uno dei due genitori, *attraverso un delicato bilanciamento tra il diritto-dovere di entrambi i coniugi di assistere i figli (che ha indubbio rilievo sociale) e la necessità di inscrivere l'esercizio di tale diritto-dovere nel quadro delle specifiche esigenze del datore di lavoro (anch'esse aventi rilevanza sociale)”*.

In altri termini, dall'esame del parere del Consiglio di Stato sembra evincersi che la donna casalinga, indipendentemente dalla sua riconosciuta attività espletata nell'assolvimento delle cure domestiche/familiari, riesce comunque a garantire la propria presenza fisica all'interno del nucleo familiare, con ciò soddisfacendo la presenza di almeno un genitore accanto alla propria prole e, conseguentemente, facendo venir meno la possibilità di veder riconosciuti permessi in esame al di lei coniuge lavoratore.

Da tale quadro emerge con evidenza come predetta interpretazione scaturisca dalla necessaria esigenza di temperamento tra le indubbiamente opposte aspettative genitoriali da un lato e, dall'altro, le prerogative del Comandante di Corpo/datore di lavoro di poter assicurare la funzionalità del proprio Reparto/Unità organizzativa.

Per quanto sopra, allo stato dei fatti, in assenza di un pronunciamento espresso da parte della competente Area Tecnico Amministrativa del Dicastero, è possibile osservare come alcun rilievo possa essere mosso al Comandante di Corpo/datore di lavoro qualora questi, al fine di assicurare la perfetta funzionalità del proprio Ente, ritenga di limitare/rifiutare al proprio personale il riconoscimento dei prefati permessi nell'ipotesi in cui il coniuge dell'istante espleti l'attività di casalinga.

3. Ciò evidenziato, appare evidente come la problematica presenti aspetti di particolare rilievo, attese le possibili ricadute di non poco momento sulla funzionalità degli E/D/R interessati.

Pertanto, tenuto conto che codesta Direzione Generale è già intervenuta nel definire le modalità applicative delle *“Disposizioni a sostegno della maternità e della paternità”* con la circolare in riferimento, si prega di volere fornire utili indicazioni in ordine alla problematica specifica.

d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Gen.D. c.(li.) Paolo GEROMETTA)

